



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2010, proposto da: Francesca Barracciu, Antonio Murru, Sara Marras, Costantino Murru, Luciana Meleddu, Franca Zedde, Alessia Marras, Roberto Nonne, Chiara Meleddu, Enrico Andrea Musu, rappresentati e difesi dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, viale Bonaria n. 80;

contro

il Comune di Sorgono, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Sannio, con domicilio eletto in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale, via Cimarosa n.14; il Sindaco p.t. del Comune di Sorgono, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Vittorio Mocci, Mereu Stefano Massimo, Tiziana Zoncheddu, Claudio Angius, Ignazio Mereu, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 3626/18.06.10 con il quale il Sindaco del Comune di Sorgono ha nominato componenti della Giunta Comunale i controinteressati signori Mereu Stefano Massimo, Zincheddu Tiziana, Mereu Ignazio, Angius Claudio;
- della deliberazione n. 10/19.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elenco dei componenti della Giunta e della nomina del Vice Sindaco così come comunicato dal Sindaco;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorgono;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 3626/18.06.10, con il quale il Sindaco del Comune di Sorgono ha nominato, quali assessori comunali, i controinteressati Mereu Stefano Massimo, Zincheddu Tiziana, Mereu Ignazio, Angius Claudio, nonché la deliberazione n. 10/19.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elenco dei componenti della Giunta e della nomina del Vice Sindaco, lamentando la violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale poste a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi.

A loro avviso, infatti, la nomina di un solo assessore donna su quattro, sia pure con le funzioni di vice-sindaco, non varrebbe a soddisfare il requisito di una presenza equilibrata in Giunta di entrambi i sessi richiesto dall'art. 26, comma 1°, dello Statuto comunale.

Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sorgono che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza n. 557 del 1° dicembre 2010 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare di sospensione chiesta dai ricorrenti, evidenziandone il difetto di legittimazione attiva.

A seguito di appello di questi ultimi il Consiglio di Stato, senza nulla argomentare in ordine alla motivazione dell'ordinanza di questo Tribunale che dichiarava, come detto, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, accoglieva la domanda cautelare e ritenendo che la delicatezza delle questioni di rito e di merito poste dal presente ricorso richiedesse una rapida definizione del giudizio di primo grado, disponeva per la sua sollecita conclusione.

Di qui la fissazione dell'udienza pubblica del 18 maggio 2011, all'esito della quale, sentiti gli avvocati delle controparti, la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene di confermare le argomentazioni, già estensivamente enunciate nell'ordinanza cautelare n. 557/2010, con le quali ha ritenuto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.

In particolare:

1) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dalla qualità di "residenti" del Comune di Sorgono portatori dell'interesse alla legittima costituzione degli organi comunali, deve osservarsi che, per consolidata giurisprudenza

amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo dev'essere direttamente correlata alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento, e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; ove si argomentasse diversamente, infatti, l'impugnativa avrebbe la natura di “azione popolare” a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva, non consentita dall'ordinamento per insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione collegata alla lesione diretta e concreta della sfera soggettiva caratterizzante l'attuale sistema di giustizia amministrativa;

2) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dalla qualità di residenti del Comune di Sorgono in relazione all'art. 26 dello statuto comunale, per il quale possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio, eleggibili alla carica di consigliere comunale, in misura non superiore al 50% dei componenti previsti, mentre i restanti componenti devono essere consiglieri comunali, si evidenzia che per pacifica giurisprudenza possono vantare situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo unicamente coloro che siano titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata, e non anche coloro che vantano – come nel caso di specie - una situazione soggettiva di mero interesse di fatto, per ciò solo non tutelabile in sede giurisdizionale;

3) quanto alla ritenuta legittimazione scaturente dal possesso della qualifica di “consigliere comunale”, si rileva, in conformità con la consolidata giurisprudenza, che al consigliere comunale è attribuita la legittimazione al ricorso solo quando si contesta una lesione diretta delle sue prerogative, ossia del munus che gli viene riconosciuto dall'ordinamento; logico corollario è che al possesso della qualifica di consigliere comunale non può riconnettersi, in

via automatica ed indifferenziata, la titolarità del diritto di azione avverso ogni delibera adottata dal comune.

Sotto questo profilo non appare convincente l'argomento dedotto in memoria, sia pure fondato su alcune pronunce giurisprudenziali, secondo il quale il rimedio giurisdizionale azionato da un consigliere comunale assolverebbe ad una sostanziale funzione di "controllo" dell'operato della giunta comunale, tanto più necessaria in presenza di un quadro normativo che fin dal 2001 ha soppresso i controlli esterni.

Ritiene infatti il Collegio che la ratio sottesa alla riforma costituzionale che ha portato alla eliminazione dei controlli esterni di legittimità, lungi dall'essere quella di introdurre forme atipiche e diffuse di sindacato degli atti amministrativi posti in essere dagli organi dell'ente comunale da parte dei singoli consiglieri, è stata quella di "spostare" alla fase successiva il controllo sulla gestione amministrativa dell'ente (con lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati e valutare la conseguente professionalità degli amministratori), attività di controllo alla quale non può evidentemente sovrapporsi quella dei singoli consiglieri davanti al giudice amministrativo;

4) Quanto, infine, alla ritenuta legittimazione scaturente dall'esigenza di tutelare "l'interesse morale" di ciascun consigliere quale componente di un'istituzione che opera nel rispetto della legge, deve ritenersi che, al più, tale estensione della legittimazione a ricorrere porti a riconoscere a ciascun consigliere comunale uno specifico interesse personale ad adire il giudice amministrativo affinché l'organo politico di appartenenza non agisca, formalmente e sostanzialmente, in violazione di legge (interesse che, peraltro, risulta strettamente connesso con quello alla conservazione dell'ufficio, atteso che una sistematica, grave e persistente, violazione di legge, può essere causa

di rimozione del sindaco e dunque di scioglimento dei consigli comunali, ai sensi dell'art. 141, d.lg. n. 267 del 2000); ma ciò certamente non vale, per quanto sopra precisato, ad attribuire a ciascuno di essi il potere di proporre ricorsi giurisdizionali avverso atti posti in essere da altri organi comunali (nella fattispecie il Sindaco) su questioni del tutto estranee alla sfera di competenza del proprio ufficio.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

La particolare natura della controversia giustifica peraltro la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)